

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1730 del 09 dicembre 2021

Iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche del Veneto per il triennio 2021-2024 dell'Associazione denominata "Associazione per la protezione degli animali randagi Dingo ODV", con sede a Venezia, Cannaregio 482/B, ai sensi dell'art. 9, della legge regionale n.60 del 28 dicembre 1993 e contestuale cancellazione dall'Albo dell'Associazione denominata "Dingo-Associazione per la protezione degli animali randagi Onlus".

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si provvedere all'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche per il triennio 2021-2024 dell'Associazione denominata "Associazione per la protezione degli animali randagi Dingo ODV" e contestualmente si provvede alla cancellazione, per modifica della ragione sociale, dell'Associazione denominata "Dingo-Associazione per la protezione degli animali randagi Onlus".

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con propria legge n.60 del 28 dicembre 1993, la Regione del Veneto ha disciplinato la materia della tutela degli animali d'affezione e della prevenzione del randagismo, istituendo altresì l'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche del Veneto.

Con successiva circolare regionale n.11 del 10 maggio 1994, sono state inoltre fornite direttive attuative della sopracitata legge regionale.

In data 06 settembre 2021 (prot. reg. n. 446752) e integrazione del 29 ottobre 2021 (prot. reg. n. 498705) la legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione per la protezione degli animali randagi Dingo ODV (già "Dingo-Associazione per la protezione degli animali randagi Onlus"), presentava opportuna istanza, corredata di tutta la documentazione necessaria, con la quale chiedeva l'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche del Veneto ai sensi della legge regionale n.60 del 28 dicembre 1993 e della successiva circolare regionale n.11 del 10 maggio 1994.

La nuova iscrizione dell'Associazione in parola, che opera da anni con attività "no profit", è dovuta al passaggio, con nuovo Statuto, da "ONLUS" a "ODV", adeguandosi al recente "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore", D. Lgs. n.117 del 03 luglio 2017, con conseguente cambio di ragione sociale.

Tutta la documentazione sopra indicata è conservata agli atti dell'Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria.

Si ritiene quindi, per i motivi indicati in premessa, di provvedere all'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n.60 del 28 dicembre 1993, dell'Associazione denominata "Associazione per la protezione degli animali randagi Dingo ODV", con sede a Venezia, Cannaregio 482/B e contestualmente si provvede alla cancellazione, per modifica della ragione sociale, dell'Associazione denominata "Dingo-Associazione per la protezione degli animali randagi Onlus".

Inoltre, va dato atto che ai sensi del comma 6, dell'art. 9 della legge regionale n.60 del 28 dicembre 1993, successivamente alla prima iscrizione, i soggetti interessati dovranno presentare, ogni tre anni, conferma di iscrizione, pena la cancellazione automatica dall'Albo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare

l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale n.60 del 28 dicembre 1993 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n.54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la circolare del Presidente della Giunta regionale n.11 del 10 maggio 1994 "L.R. 28 dicembre 1993, n.60";

VISTA la D.G.R. n.571 del 04 maggio 2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. n.715 dell'8 giugno 2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all'adozione della D.G.R. n. 571 del 4/5/2021";

VISTA la D.G.R. n.839 del 22 giugno 2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

delibera

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre, per i motivi indicati in premessa, l'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n.60 del 28 dicembre 1993, dell'Associazione denominata "Associazione per la protezione degli animali randagi Dingo ODV", con sede a Venezia, Cannaregio 482/B;
3. di dare atto che il presente provvedimento ha validità di tre anni e verrà confermato, alla scadenza, solo su presentazione di istanza da parte dell'Associazione di cui al punto 2, pena la cancellazione automatica dall'Albo, ai sensi dell'art. 9, comma 6 della legge regionale n.60 del 28 dicembre 1993;
4. di disporre la cancellazione dall'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche dell'Associazione denominata "Dingo-Associazione per la protezione degli animali randagi Onlus";
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare l'Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria all'esecuzione del presente provvedimento;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.